

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID-19. Applicazione D.G.R. n. 421 del 30/03/2020.

BASE NORMATIVA

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Articolo 45 Investimenti.
- **DECRETO ARTEA N. 63 del 28/06/2016 e successive modifiche ed integrazioni.** “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO’ - Versione 4.01” (Decreto ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019).
- **DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18.** Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd ‘CURA ITALIA’).
- **DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, n. 19.** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- **Delibera di GIUNTA REGIONALE n. 421 del 30-03-2020.** Oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”.
- **DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, n. 23.** Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali per settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

PREMESSA

1. Considerato che i recenti DPCM (11 marzo e 22 marzo), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, hanno adottato misure di sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di specifiche attività ritenute essenziali) ed hanno fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
2. Considerata la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale (DL 17 marzo 2020 n. 18, DL 25 marzo 2020 n. 19 e DL 8 aprile 2020 n. 23).
3. Dato atto delle disposizioni regionali emesse con DGR n. 421 del 30/03/2020 che **richiama** le proprie deliberazioni:

- n.1348 dell'11/11/2019 con la quale veniva preso atto del testo, attualmente vigente, della versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;
- n.518/2016 e s.m.i. con la quale venivano approvate le “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014-2020 che definiscono il quadro delle regole comuni e degli aspetti procedurali, compresa la durata dei procedimenti, in relazione alle istruttorie delle domande di ammissibilità e di pagamento nonché delle altre domande e comunicazioni previste dalla normativa vigente e sui documenti attuativi emanati da ARTEA;
- n. 1502 del 27 dicembre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell’articolo 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”;
- n. 1249 del 13/11/2017 recante “Reg. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle ‘Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1’ e delle ‘Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali’;

deliberando che:

- 1.** nell’ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali:
 - a) i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza;
 - b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all’80% di quanto richiesto (fino all’80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 7, comma 2, nonché della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

- c) ...omissis.....;
- d) ...omissis.....;
- e) ...omissis.....;

2. tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza;

3.omissis.....

- 4. Considerato che i termini intercorrenti tra il 23 febbraio ed il 15 maggio (indicati dall'articolo 103 del DL 17 marzo 2020 n. 18, modificato dall'articolo 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23) individuano **53 + 30 = 83 giorni**, corrispondenti al periodo di sospensione indicato al punto a) della DGR n. 421 del 30/03/2020.
- 5. Dato atto che il Reg. n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR prevede, all'articolo 45 – investimenti, che *“I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale”*.

Prevedendo di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie di carattere generale e quella nazionali legate all'adozione di interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID-19 a favore dei beneficiari, tramite l'adozione di dettagliate indicazioni sulle procedure;

dando atto che le fasi di autorizzazione al pagamento da parte di questo Organismo Pagatore potranno avvenire solo nella pienezza e nella coerenza delle disposizioni normative in merito,

è adottata

la seguente Circolare Applicativa.

ARTEA – Circolare applicativa 12/2020.

Emergenza EPIDEMIOLOGICA da COVID 19

Applicazione D.G.R. n. 421 del 30/03/2020

PUNTO A.

Si applica a **tutte le istanze in attuazione delle 'DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO' ed in attuazione delle 'DIRETTIVE COMUNI PER L'ATTUAZIONE della MISURA 1' oggetto di contratti di assegnazione stipulati entro il 23 febbraio 2020.**

I termini stabiliti nel 'contratto per l'assegnazione del contributo' stipulato ai sensi del 'Capitolo 7' delle 'Disposizioni Comuni' ovvero dei Bandi di riferimento, riguardano le seguenti istanze:

- *richieste di variante;*

- richieste di proroga;
- domanda di pagamento a titolo di Anticipo,
- domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- domanda di pagamento a titolo Saldo;

Tali termini sono sospesi di 83 giorni dalla relativa data di scadenza.

Per questo si intendono prorogati di 83 giorni dalle date di scadenza indicate nel contratto.

ESEMPIO

Il termine ultimo (espresso in numero di giorni) per la presentazione delle istanze è riportato nei "pulsanti" ubicati in calce al progetto.

CUP Artea: XXXXXXXX		Dossier
CUP Cipe : yyyyyyyyyyyyyy		
Titolo Progetto: FATTORIA DI FANTASIA PIF AGRO 2017 N.0000		
Unità produttiva: [000000] FATTORIA FANTASIA [UTE]		
Ufficio Regionale Competente: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo		
Contratto per l'assegnazione dei contributi sottoscritto in data: 18/02/2020		
Inizio ammissibilità spese (escluso spese propedeutiche): 01/07/2019		
Scadenza domanda Anticipo:	04/11/2020	Punteggio ammesso:
Scadenza domanda Variante:	04/11/2020	Spesa ammessa:
Scadenza domanda SAL:	04/11/2020	Contributo assegnato:
Scadenza domanda Saldo:	03/01/2021	Contributo erogato:
<u>INIZIALE - 2016PSRINVD000000000000000000000000</u>		Convalidata il 18/07/2019
1111111	30/06/2019	Chiusa il 30/06/2019
<u>Istruttoria Ammissibilità - 2016PSRMIST000000000000000000000000</u>		Convalidata il 11/02/2020
		Chiusa il 29/01/2020
<u>Contratto di Assegnazione - 2016PSRMIST000000000000000000000000</u>		Convalidata il 19/02/2020
		Chiusa il 12/02/2020

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Proroga (Scad. tra 265 gg.)

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Variante (Scad. tra 205 gg.)

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Pagamento Anticipo (Scad. tra 205 gg.)

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Pagamento Saldo (Scad. tra 265 gg.)

Nelle condizioni ordinarie, superata la data di scadenza indicata nel contratto (a cui sono sommati 25 giorni di tolleranza con l'applicazione dell'1% di riduzione/giorno), il 'pulsante' scompare poiché i termini contrattuali sono scaduti.

In applicazione della DGR n. 421 del 30/3/2020, scaduto il termine previsto dal contratto, il pulsante inizia il conteggio dei giorni scaduti:

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Proroga (Scaduta da 8 gg.)

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Variante (Scaduta da 68 gg.)

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Pagamento Anticipo (Scaduta da 68 gg.)

Misura 4.1.3 PIF Agro 2017 - Fase Pagamento Saldo (Scaduta da 8 gg.)

In applicazione della DGR n. 421 del 30/3/2020, il 'pulsante' scompare il venticinquesimo giorno successivo al termine contrattuale prorogato di 83 giorni.

ATTENZIONE: Non possono usufruire della sospensione dei termini le istanze scadute in data precedente al 23 febbraio e quelle con contratto stipulato dopo il 23 febbraio.

Per istanze scadute in data precedente al 23 febbraio si intendono anche le istanze scadute precedentemente ma che rientrano in tale termine potendo usufruire dei 25 giorni di tolleranza con l'applicazione dell'1% di riduzione/giorno. In tal caso rimane necessario applicare la sanzione maturata.

In merito infine all'applicazione delle sanzioni riportate nel quadro

"Sanzioni e Indicazioni"

diamo atto che è stato creato un apposito spazio dove indicare se il procedimento è interessato alla sospensione dei termini di cui alla DGR

"procedimento che usufruisce del periodo di sospensione Covid"

Se il procedimento usufruisce della sospensione, alla data di scadenza del contratto somma 83 giorni e quindi permette, in automatico, la corretta valutazione delle sanzioni applicabili.

PUNTO B.

SAL

Si applica a **tutte le domande di SAL presentate ai sensi delle 'DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO' e delle 'DIRETTIVE COMUNI PER L'ATTUAZIONE della MISURA 1' entro il 31 luglio 2020.**

L'erogazione del contributo previsto dal 'Capitolo 11 – Stato di avanzamento Lavori - SAL' delle 'Disposizioni Comuni' ovvero dal Bando di riferimento, può essere svolta anche in 'procedura semplificata', in carenza di presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Nel caso di 'procedura semplificata' si procede all'erogazione dell'80% del contributo richiesto nel SAL, previa le verifiche previste dal Capitolo 11 delle

'Disposizioni Comuni' ovvero dal Bando di riferimento, ad eccezione dei controlli indicati al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto", per il quale saranno svolte le sole verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia. Ogni altro eventuale ulteriore controllo documentale verrà svolto nella successiva fase di saldo.

ANTICIPI

La normativa comunitaria di attuazione delle misure ad investimento del PSR prevede, in materia di anticipi, che il pagamento possa essere corrisposto di entità non superiore al 50% del contributo ammesso.

Il Direttore

Roberto Pagni

Il Dirigente

Stefano Segati